

FOCUS N. 1: IL CONFLITTO DI INTERESSI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 42 DEL D.LGS 50/2016 / ART. 16 DEL D. LGS. N. 36/2023)

1.1 LA DISCIPLINA DEL PNA 2022 - 2024

Il PNA 2022 – 2024 nella Parte Speciale si è concentrato sui contratti pubblici, ambito in cui il PNRR ha dedicato cruciali riforme.

Particolare attenzione è stata data da ANAC alla disciplina del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici (art. 42 d.lgs. 50/2016 / art. 16 D. Lgs. 36/2023), settore particolarmente esposto a rischi di interferenze. Oltre ai chiarimenti sull'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni, sono state fornite misure concrete da adottare nella programmazione anticorruzione in materia di contratti ed è stato elaborato un esempio di modello di dichiarazione per individuare anticipatamente possibili ipotesi di conflitto di interessi.

Prendendo le mosse dal PNA 2022 – 2024 (pagg. 96 – 111) si evidenzia quanto segue.

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei Contratti pubblici

Art. 16. (Conflitto di interessi)

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

(L'articolo 15-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 al comma 1 ha soppresso le parole «concreta ed effettiva»).

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.

Premessa - scopo della disciplina

La gestione del conflitto di interessi assume uno speciale rilievo nello svolgimento delle procedure di affidamento degli appalti e concessioni, uno dei settori a maggior rischio corruttivo. Il Codice dei contratti pubblici contiene una specifica norma in materia, anche avendo riguardo all'esigenza di garantire la parità di trattamento degli operatori economici.

Si ha conflitto d'interessi quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi - che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato - ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nell'ambito della procedura di appalto o di concessione.

A quali soggetti si applica

L'ambito di applicazione è definito con un'accezione ampia "*un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione*".

La norma deve essere interpretata secondo un'accezione ampia.

Con riferimento al personale delle stazioni appaltanti, la **disciplina si applica a tutto il personale dipendente**, a prescindere dalla tipologia di contratto che lo lega all'Ente (ossia contratto a tempo determinato o contratto a tempo indeterminato) **e a tutti coloro che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'Ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo di intervento con compiti funzionali e tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna.**

A titolo esemplificativo:

- Dirigente
- P.O./Elevata Qualificazione (E.Q.)
- R.U.P./Responsabile unico di progetto
- Progettisti interni
- Commissari di gara
- il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione e, ove nominati, eventuali loro assistenti, specie negli affidamenti particolarmente complessi;
- il coordinatore per la sicurezza;
- l'esperto per accordo bonario;
- gli organi coinvolti nella valutazione delle transazioni;
- i collaudatori/soggetti competenti alla verifica di conformità ed eventuali loro assistenti

ANAC nel P.N.A. 2022-2024 dedicava un box specifico sui soggetti ai quali risultava applicabile l'ex art. 42 del Codice appalti che di seguito si allega

Soggetti ai quali si applica l'art. 42 del Codice dei contratti pubblici
Il personale dipendente di una stazione appaltante con contratto a tempo indeterminato
Il personale dipendente di una stazione appaltante con contratto a tempo determinato
Soggetti che, in base ad un valido titolo giuridico, legislativo o contrattuale, siano in grado di impegnare l'ente nei confronti dei terzi o comunque rivestano, di fatto o di diritto, un ruolo tale da poterne obiettivamente influenzare l'attività esterna (ad es. Direttore generale, Capo ufficio legislativo, Capo dipartimento, membri degli organi di amministrazione e controllo della stazione appaltante che non sia un'amministrazione aggiudicatrice, organi di governo delle amministrazioni aggiudicatrici laddove adottino atti di gestione, organi di vigilanza esterni)
I prestatori di servizi coinvolti nell'affidamento (ad es. progettisti esterni, commissari di gara, collaudatori)
I soggetti coinvolti nella fase di esecuzione dei contratti pubblici (ad es. il Direttore dei lavori/Direttore dell'esecuzione e ove nominati, eventuali loro assistenti, il coordinatore per la sicurezza, l'esperto per accordo bonario, gli organi coinvolti nella valutazione delle transazioni, i collaudatori/soggetti competenti alla verifica di conformità ed eventuali loro assistenti)
I professionisti coinvolti per conto della stazione appaltante negli affidamenti legati ai fondi del PNRR
I soggetti che compongono organi politici laddove svolgano una funzione amministrativa-gestionale (ad es. affidamenti gestiti da enti locali di ridotte dimensioni, nei quali il soggetto che assolve un incarico di natura politica potrebbe svolgere anche un ruolo gestionale, svolgimento di funzioni di coordinamento nell'ambito delle procedure di gara in ragione dei poteri attribuiti in virtù di normativa eccezionale e/o emergenziale)
Il Presidente e tutti i componenti, sia di parte pubblica che di parte privata, dei collegi consultivi tecnici

Rimedi al conflitto di interessi

Nel caso in cui si verifichi il rischio di un possibile conflitto di interessi, si individuano quali rimedi "l'obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante" e di "astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni", pena la responsabilità disciplinare del dipendente pubblico e fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale.

Ogni qual volta si configurino situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a darne una comunicazione tempestiva al responsabile dell'ufficio di appartenenza che valuterà, nel caso concreto, la sussistenza del conflitto. Nel frattempo il dipendente dovrà astenersi dal partecipare alla gara.

Modalità di gestione del conflitto di interessi:

A) PRINCIPALE MISURA DI PREVENZIONE: LA DICHIARAZIONE

Premesso il contesto sopra riportato, la principale misura di prevenzione anticorruzione che l'Anac raccomanda alle amministrazioni di inserire all'interno dei propri PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO per la gestione del conflitto di interessi è **il sistema di dichiarazioni** che devono essere rese dai dipendenti a vario titolo coinvolti nelle procedure di programmazione, predisposizione, gestione della gara d'appalto e nella fase di esecuzione e dai soggetti esterni coinvolti (esclusi i progettisti, a meno che non ricorra la deroga al divieto di assegnazione del contratto).

Secondo ANAC, in sintesi, le dichiarazioni da rendere sono le seguenti:

- 1) **dichiarazione del dipendente da rendere al Dirigente all'atto dell'assegnazione all'ufficio, secondo quanto previsto dal Codice di comportamento** (art. L'art. 6, d.P.R. n. 62/2013 c.d. "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi", la quale prevede per il dipendente l'obbligo di comunicare al Dirigente, all'atto di assegnazione all'ufficio, i rapporti intercorsi negli ultimi tre anni con soggetti privati in qualunque modo retribuiti. La comunicazione del dipendente riguarda anche i rapporti intercorsi o attuali dei

parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o del convivente con soggetti privati. Il dipendente è tenuto a specificare, altresì, se i soggetti privati abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, con riferimento alle questioni a lui affidate. Il dipendente ha l'obbligo di astensione dallo svolgimento di attività in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado).

- 2) **dichiarazione da rendere al Dirigente da parte del RUP per ogni gara a prescindere dal valore e dall'oggetto**
- 3) **dichiarazione da rendere al Segretario Comunale da parte dei Dirigenti per ogni gara a prescindere dal valore e dall'oggetto.**
- 4) **Nel caso di appalti finanziati con fondi PNRR:**
 - **dichiarazione iniziale del RUP al Dirigente e degli altri dipendenti a vario titolo coinvolti**, per ciascuna procedura di gara, di assenza anche potenziale di conflitto di interessi rispetto alla gara bandita;
 - **ulteriore dichiarazione di aggiornamento** con le informazioni significative in relazione alle fasi dell'affidamento e in relazione agli operatori economici che partecipano alla gara stessa.
 - **dichiarazione anche dei soggetti esterni**, cui sono affidati incarichi in relazione a uno specifico contratto **per la verifica dell'insussistenza di conflitti di interessi**.
- 5) **dichiarazione per ogni singola gara da parte dei Commissari di gara a prescindere che siano appalti finanziati o meno con fondi PNRR** (cfr. art. 77 d.lgs. 50/2016).

Forma, contenuto e durata della validità delle dichiarazioni secondo ANAC

Nel PNA 2022 – 2024 ANAC ha dato precise indicazioni circa la dichiarazione che deve essere resa da ciascun soggetto coinvolto nella procedura di gara (Dirigenti, RUP, soggetti esterni, Commissari ecc).

- Quanto alla forma, ANAC ha fatto riferimento ad una autodichiarazione;
- quanto alla durata della validità della stessa, questa, secondo l'Autorità, è da intendersi per la durata della singola procedura di gara e fino alla conclusione del contratto, essendo necessario produrre e acquisire una nuova dichiarazione in presenza di una nuova gara.
- con riferimento al contenuto minimo che la dichiarazione deve avere, ANAC lo ha sintetizzato, in una scheda che si riporta:

1. Attività professionale e lavorativa pregressa

Elencazione degli impieghi presso soggetti pubblici o privati, a tempo determinato/indeterminato, pieno o parziale, in qualsiasi qualifica o ruolo, anche di consulenza, retribuiti e/o a titolo gratuito, precisando se sono svolti attualmente o nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.

Elencazione delle partecipazioni ad organi collegiali (ad es. comitati, organi consultivi, commissioni o gruppi di lavoro) comunque denominati, a titolo oneroso e/o gratuito, precisando se sono svolte attualmente o nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.

Elencazione delle partecipazioni a società di persone e/o di capitali, con o senza incarico di amministrazione, precisando se sono detenute attualmente ovvero nei tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.

Elencazione degli accordi di collaborazione scientifica, delle partecipazioni ad iniziative o a società e studi di professionisti, comunque denominati (ad es. incarichi di ricercatore, responsabile scientifico, collaboratore di progetti), condotti con taluna delle imprese partecipanti alla procedura ovvero, personalmente, con i suoi soci/rappresentanti legali/amministratori, precisando se si tratta di rapporti attuali ovvero relativi ai tre anni antecedenti la partecipazione alla procedura.

2. Interessi finanziari

Elencazione delle partecipazioni, in atto ovvero possedute nei tre anni antecedenti, in società di capitali pubbliche o private, riferita alla singola gara e per quanto di conoscenza.

3. Rapporti e relazioni personali

Indicare:

Se, attualmente o nei tre anni antecedenti, un parente, affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colui con il quale si abbia frequentazione abituale rivesta o abbia rivestito, a titolo gratuito o oneroso, cariche o incarichi nell'ambito delle società partecipanti alla procedura ovvero abbia prestato per esse attività professionale, comunque denominata, a titolo gratuito o oneroso.

Se e quali cariche o incarichi, comunque denominati, a titolo gratuito o oneroso, rivesta o abbia rivestito nei tre anni antecedenti nell'ambito di una qualsiasi società privata un parente, affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colui con il quale si abbia frequentazione abituale

Se, in prima persona, ovvero un parente, affine entro il secondo grado, il coniuge, il convivente o colui con il quale si abbia frequentazione abituale, abbia un contenzioso giurisdizionale pendente o concluso, nei tre anni antecedenti, con l'amministrazione o con le società partecipanti alla procedura.

4. Altro

Circostanze ulteriori a quelle sopraelencate che, secondo un canone di ragionevolezza e buona fede, devono essere conosciute da parte dell'amministrazione in quanto ritenute significative nell'ottica della categoria delle "gravi ragioni di convenienza" di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013¹⁰⁸.

Se e quali delle ipotesi sopra contemplate si siano verificate più di tre anni prima del rilascio della dichiarazione.

1.2 MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IN TEMA DI CONFLITTO DI INTERESSI INSERITE NEL PTPCT/SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA DEL PIAO DAL COMUNE DI VILLAFRANCA

Prendendo le mosse dal PNA 2022 – 2024 (pagg. 96 – 111) sopra enucleato, e accogliendo gli spunti di riflessione e i suggerimenti di ANAC, il Comune di Villafranca intende inserire nella Sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2024-2026, quale misura di contrasto alla corruzione nel settore Appalti pubblici, le seguenti misure per regolare il conflitto di interessi:

- 1) sistema delle dichiarazioni;
- 2) attestazione all'interno dei provvedimenti di affidamento/aggiudicazione di avere verificato l'assenza di situazioni di conflitto di interesse
- 3) predisposizione di specifici percorsi formativi per i RUP sulla tematica del conflitto di interesse alla luce del PNA 2022 - 2024

1) IL SISTEMA DELLE DICHIARAZIONI

La principale misura per la gestione del conflitto di interessi è costituita dal sistema delle dichiarazioni che vengono rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti (esclusi i progettisti, a meno che non ricorra la deroga al divieto di assegnazione del contratto), dalle successive verifiche e valutazioni svolte dall'Amministrazione e dall'obbligo di astensione in caso di sussistenza del conflitto.

Il sistema delle dichiarazioni si articola come segue:

- modello di autodichiarazione
- modalità di gestione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi (chi le deve rendere, entro quando, a chi le deve rivolgere);
- modalità di conservazione delle dichiarazioni;
- modalità di verifica delle stesse.

MODELLI DI AUTODICHIARAZIONE ADOTTATI DALL'ENTE

Con riferimento al contenuto delle autodichiarazioni che devono essere rese dai dipendenti e dai soggetti esterni coinvolti a vario titolo nelle procedure di gara, per dichiarare la presenza anche potenziale, o l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, il Comune di Villafranca ha adottato due modelli di autodichiarazione:

- il primo, nel caso di procedure di gara finanziate in tutto o in parte con fondi PNRR (ALL. 1)
- il secondo nel caso di procedure di gara non finanziate dal PNRR (ALL. 2)

I due modelli dovranno essere obbligatoriamente utilizzati sia dai dipendenti (compreso il RUP) che dai soggetti esterni per le autodichiarazioni. Nelle stesse dovrà essere indicata chiaramente la procedura di riferimento e la posizione ricoperta all'interno o all'esterno dell'Ente.

Le dichiarazioni sono rese, per quanto a conoscenza del soggetto interessato, e riguardano ogni situazione potenzialmente idonea a porre in dubbio la sua imparzialità e indipendenza.

Il contenuto dei due modelli di autodichiarazione sopraddetti si allinea in maniera precisa con il contenuto suggerito da ANAC nel PNA 2022 – 2024 (pag. 107 e 108) contenendo le seguenti informazioni:

- dati sulla attività professionale e lavorativa pregressa;
- dati sugli interessi finanziari
- dati relativi ai rapporti e relazioni personali
- dati su circostanze ulteriori ma ritenute significative nell'ottica della categoria delle “gravi ragioni di convenienza”.

Si allegato a fine paragrafo i due modelli di autodichiarazione.

MODALITA' DI GESTIONE DELLE DICHIARAZIONI

- CHI LE DEVE RENDERE?

Per ogni procedura di gara, a prescindere dall'importo, compresi gli affidamenti diretti, il Dirigente, il RUP ed eventualmente gli altri soggetti coinvolti nella procedura (es. Commissari, progettisti interni, collaudatore ecc.) devono rendere la dichiarazione di cui ai modelli allegato 1 o allegato 2.

- A CHI DEVONO ESSERE RIVOLTE?

Il RUP dovrà rivolgere la dichiarazione al Dirigente che lo ha incaricato.

il Dirigente dovrà rendere la dichiarazione al Segretario Generale – RPCT.

I soggetti esterni dovranno indirizzare la dichiarazione al RUP e/o al soggetto che ha conferito formalmente l'incarico al soggetto esterno (es. Dirigente).

- QUANDO DEVONO ESSERE RESE?

Le dichiarazioni devono essere rese dal R.U.P. e dal Dirigente al momento dell'assegnazione della pratica ed in ogni caso il RUP deve aggiornare/integrare la propria dichiarazione iniziale non appena sono individuati gli operatori economici che parteciperanno alla gara e comunque prima dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto.

Gli altri soggetti coinvolti nella procedura di gara (es. Commissari di gara, progettisti interni, collaudatore ecc.) dovranno rendere la dichiarazione prima del conferimento formale del loro incarico da parte dell'Ente.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni rese debbono essere acquisite di volta in volta dall'Ufficio competente e protocollate per essere conservate. Le stesse debbono essere necessariamente inserite all'interno del fascicolo digitale della procedura come allegati (non pubblicabili) alla determinazione di aggiudicazione e/o determinazione a contrarre o altro provvedimento (es. di conferimento di incarico ecc.).

MODALITA' DI VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni progressivamente acquisite devono essere sottoposte a verifica rispettando le seguenti indicazioni:

- il RUP verifica che le dichiarazioni siano state rese correttamente dai soggetti coinvolti nella procedura di gara all'atto della loro acquisizione.
- il Dirigente verifica che la dichiarazione sia correttamente resa dal RUP sia al momento della predisposizione della gara che nella fase del successivo coinvolgimento degli operatori economici.
- il RPCT verifica a campione che nella singola procedura siano state acquisite le dichiarazioni dei vari soggetti coinvolti (verifica dell'acquisizione, della corretta protocollazione e conservazione).

2) ULTERIORI MISURE PREVENTIVE: ATTESTAZIONE ALL'INTERNO DEI PROVVEDIMENTI DI AFFIDAMENTO/AGGIUDICAZIONE DI AVERE VERIFICATO L'ASSENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE

Quale ulteriore misura anticorruzione relativa alla gestione del conflitto di interessi il Comune di Villafranca prevede nella Sezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del PIAO 2024-2026 che ciascuna determinazione di affidamento/aggiudicazione sia corredata di apposita dicitura nella quale il Dirigente:

- dichiarerà di avere, anche per il tramite del RUP, accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interesse dei soggetti coinvolti nella procedura mediante raccolta di specifiche dichiarazioni.
- oppure che pur ricorrendo una situazione di conflitto di interesse essa è tale però da non pregiudicare la procedura;
- oppure che dopo avere verificato la ricorrenza di significative situazioni di conflitto di interessi sono comunque state disposte ed adottate specifiche misure di riduzione/eliminazione del rischio.

3) PREDISPOSIZIONE DI SPECIFICI PERCORSI FORMATIVI PER I RUP E PER I DIRIGENTI SULLA TEMATICA DEL CONFLITTO DI INTERESSE ALLA LUCE DEL PNA 2022 – 2024

Quale ulteriore misura anticorruzione relativa alla gestione del conflitto di interessi il Comune di Villafranca prevede nel periodo di validità della presente Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – PIAO 2024-2026 - Piano prevederà per i RUP e per i Dirigenti specifici percorsi formativi di approfondimento della tematica del conflitto di interesse.

RINVIO MODULISTICA ALLEGATA

FOCUS N. 2: IL PANTOUFLAGE

SULLA MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE GENERALE - DIVIETO DI PANTOUFLAGE IN ATTUAZIONE DEL COMMA 16-TER DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001 INTRODOTTO DAL COMMA 42 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 190/2012

Riferimenti normativi:

- Legge 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i., in particolare l’art. 1 comma 42 lettera l) della legge 190/2012;
- D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i, in particolare, l’art. 53 comma 16-ter;
- PNA 2019 che contempla tra le misure di prevenzione della corruzione anche il divieto di pantouflage;
- PNA 2022 – 2024 – Schema dopo la consultazione;
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Villafranca di Verona 2022 - 2024 approvato dal Comune di Villafranca con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 29/04/2022 che nella sezione IV “Trattamento del Rischio” contempla, tra le misure di prevenzione della corruzione, il divieto di *pantouflage*.
- Direttiva del Segretario Comunale del 12/01/2023.

Si premette che l’art. 1, comma 42, della Legge 190/2012, ha introdotto nel nostro ordinamento una ipotesi di cd. “incompatibilità successiva” chiamata “*pantouflage*”, mediante la formulazione del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, che recita: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrarre con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”* (c.d. “*pantouflage o revolving doors*” - attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro).

Mediante l’introduzione del citato comma 16-ter all’art. 53 del D.lgs.165/2001, il Legislatore ha inteso evitare che dipendenti delle amministrazioni pubbliche possano utilizzare il ruolo e la funzione ricoperti all’interno dell’ente di appartenenza, precostituendo, mediante accordi illeciti, situazioni lavorative vantaggiose presso soggetti privati con cui siano entrati in contatto nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, da poter sfruttare a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

La finalità della disposizione normativa è quella di porre una limitazione della libertà negoziale del dipendente per il periodo di tre anni successivi alla cessazione del rapporto per eliminare la “convenienza” di accordi fraudolenti e che dal tenore della norma stessa è evidente che non tutti i dipendenti sono interessati da questa fattispecie, ma soltanto coloro che *“hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni”*, ossia hanno la possibilità di influenzare il contenuto degli atti amministrativi che riguardano gli interessi di soggetti esterni all’amministrazione.

L’Autorità Nazionale Anticorruzione propende per un’interpretazione ampia della norma, che sia coerente con la *ratio* della stessa, volta ad evitare che i dipendenti della P.A. orientino le proprie scelte non in maniera imparziale, ma al fine di precostituirsi, rispetto ai privati su cui tali scelte sono destinate ad incidere, posizioni di favore da sfruttare professionalmente dopo la cessazione dell’impiego pubblico.

Si rileva che tale aspetto è stato sviluppato nell’aggiornamento al PNA 2019, e successivamente ribadito anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022 – 2024 nel quale l’argomento del

pantouflage è stato oggetto di un'ampia riflessione sulla "incompatibilità successiva", fornendo un elenco esemplificativo dei soggetti che dispongono, secondo ANAC, degli effettivi poteri autoritativi e negoziali (intendendo tali sia i Dirigenti, che gli incaricati a contratto ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.Lgs 165/2001 o dell'art. 110 del D.Lgs 267/2000, sia coloro che esercitano funzioni apicali o a cui sono conferite apposite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente fino ad estendere la portata applicativa della disposizione al dipendente che ha comunque avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale, anche collaborando all'istruttoria, ad esempio attraverso la elaborazione di atti endo-procedimentali obbligatori (pareri, perizie, certificazioni) che vincolano in modo significativo il contenuto della decisione.

Si evidenzia quindi che il divieto di *pantouflage* non riguarda esclusivamente i dipendenti inquadrati nei vertici organizzativi che dispongono di poteri di azione e decisione, ma si estende a "coloro che abbiano partecipato al procedimento" e che molto ampia è anche l'elencazione dei provvedimenti tipici dell'esercizio dei poteri autoritativi e negoziali quali: contratti per l'acquisizione di beni e servizi, provvedimenti che incidono unilateralmente, modificandole, su situazioni giuridiche soggettive dei destinatari, nonché gli atti di concessione di vantaggi o utilità al privato, come autorizzazioni, concessioni, sovvenzioni, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere.

Il citato comma 16-ter all'art. 53 del d.lgs.165/2001 (disciplina del *Pantouflage*) si applica anche ai soggetti privati che abbiano stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici, prevedendo, in caso di violazione del divieto, la nullità dei contratti stipulati.

Inoltre l'ANAC, nell'aggiornamento 2018 al PNA, ha raccomandato che *"come già chiarito nel PNA 2013 e nel bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 adottato dall'Autorità, le pubbliche amministrazioni sono tenute ad inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici, in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (cfr. pareri ANAC AG/8 del 18 febbraio 2015 e AG/2 del 4 febbraio 2015)"*.

L'Autorità nazionale anticorruzione, nell'aggiornamento al PNA 2019, ha confermato che *"L'obbligo di rendere la specifica dichiarazione è stato ribadito nei bandi-tipo emanati dall'Autorità in attuazione del d.lgs. 50/2016, recante il codice dei contratti pubblici. In particolare, nel bando tipo n. 1, approvato con delibera del 22 novembre 2017 § 6, è previsto che «Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165»*.

Infine, anche nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022-2024 recentemente approvato con deliberazione del Consiglio in data 16.11.2022, l'Autorità nazionale anticorruzione ha ribadito, nella sezione speciale denominata "Pantouflage" (pag. 64 – 75) *"oltre alle dichiarazioni da parte dell'ex dipendente, l'Amministrazione acquisisce anche dall'operatore economico – in base all'obbligo previsto all'interno dei bandi e degli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici – di non avere stipulato, per quanto di conoscenza, contratti di lavoro e comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 50/2016"*

Nella sezione IV - "Trattamento del Rischio" - del Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022 – 2024 del Comune di Villafranca di Verona, è stata prevista l'introduzione di una specifica clausola da inserire nei nuovi contratti di assunzione, nella quale il dipendente neoassunto assume l'impegno a conformarsi al contenuto della disposizione di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 ed altresì è stata prevista l'introduzione di un modello di dichiarazione da far sottoscrivere ai dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di impegno a rispetto del divieto di *pantouflage*, dichiarazione che ha lo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma.

Il Comune di Villafranca di Verona già inserisce sistematicamente all'interno dei bandi di gara e atti prodromici all'affidamento degli appalti pubblici, specifiche disposizioni circa l'esclusione dalla gara

per gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione, compresa quella di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Con direttiva del Segretario Generale, nella veste di RPCT si è provveduto a rendere operative le previsioni contenute nel PTPCT 2022 – 2024 prevedendo

- l'adozione di una specifica clausola di "pantouflage" da inserire nei nuovi contratti di assunzione circa la conoscenza da parte del dipendente del divieto di pantouflage e circa l'impegno ad assumere i comportamenti necessari e conseguenti.
- l'introduzione di apposito modello di dichiarazione, predisposto a tale scopo dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (RPCT), che deve essere reso ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal dipendente, da allegare all'atto di cessazione del rapporto di lavoro (Allegato 1. Clausola anti pantouflage: cessazione rapporto di lavoro).

In questo modo si è provveduto a dare attuazione ad una misura di prevenzione della corruzione così come programmata nel Programma triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022 - 2024;

La clausola di rispetto del divieto di pantouflage che deve essere inserita nuovi contratti di assunzione è la seguente:

Il dipendente è consapevole che, a norma dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, gli/le è fatto divieto nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) presso soggetti privati nei confronti dei quali il medesimo dovesse, negli ultimi tre anni di servizio, esercitare poteri autoritativi e negoziali.

Il dipendente sopraddetto è consapevole inoltre che, sempre a norma dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione della predetta disposizione normativa sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione di compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Il dipendente sopraddetto si impegna a rispettare il divieto di pantouflage, consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione.

Detta clausola dovrà essere inserita nei nuovi contratti di assunzione del personale da parte dell'Ufficio Personale, nell'articolo rubricato "incompatibilità" del Contratto Individuale di Lavoro al comma quarto.

E' stato altresì adottato, sempre con Direttiva del Segretario Generale, nella veste di RPCT, il modello di dichiarazione anti pantouflage, (*Allegato 1 – Divieto di Pantouflage – cessazione rapporto di lavoro – modello dichiarazione art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001*) da rendersi ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 all'atto di cessazione del rapporto di lavoro da parte del dipendente.

L'utilizzo del modello suddetto, in quanto misura di prevenzione della corruzione, costituisce obbligo per i dipendenti e per il personale incaricato delle procedure di gestione dei rapporti di lavoro.

L'acquisizione e la conservazione delle dichiarazioni di cui al Modello allegato, da protocollarsi una volta acquisite, sono state affidate alla cura, per quanto di competenza, dell'Ufficio personale;

La pubblicazione della direttiva con allegato è stata pubblicata nella sezione "altri contenuti" di Amministrazione Trasparente quale ulteriore misura di prevenzione e di contrasto del fenomeno corruttivo ed è stata altresì comunicata via email a tutti i dipendenti dell'Ente la possibilità di consultazione della stessa sul sito internet.

Con riferimento alle dichiarazioni dell'operatore economico rese – in base all'obbligo previsto all'interno dei bandi o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici – di non avere stipulato, per quanto di conoscenza, contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici, l'acquisizione e la conservazione delle dette dichiarazioni (anche inserite in dichiarazioni di partecipazioni alla gara) sarà curata dall'Ufficio Appalti e contratti, che ne garantirà altresì la tenuta.

Con riferimento alle **verifiche sul divieto di Pantouflage**, tenuto conto delle dimensioni dell'Ente, **accogliendo il suggerimento di ANAC formulato nel PNA 2022 – 2024 (pagg. 73 e 74) intende inserire nella Sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO 2024-2026 del Comune di Villafranca di Verona, quali misure specifiche di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza le seguenti attività:**

- verifiche a campione dal R.P.C.T., per il tramite dell'Ufficio personale, sulle dichiarazioni rese dagli ex dipendenti di rispettare il divieto di pantouflage;
- verifiche sull'effettiva osservanza del divieto di pantouflage a cura del R.P.C.T., per il tramite dell'ufficio personale, nella percentuale del 20% - qualora il dipendente cessato abbia omesso di rilasciare la dichiarazione di cui al modello soprarichiamato;
- verifiche sull'effettiva osservanza del divieto di pantouflage nella percentuale del 100%, qualora sia ricevuta una segnalazione/notizia circostanziata di violazione del divieto.

Con riferimento al divieto di Pantouflage è inoltre in previsione dell'Ente, per il triennio 2024-2026, accogliendo il suggerimento di ANAC formulato nel PNA 2022 – 2024 (pag. 74) di inserire apposita clausola, all'interno del Codice di comportamenti dei dipendenti, di uno specifico dovere del dipendente di sottoscrivere una dichiarazione con cui lo stesso, preso atto della disciplina del pantouflage, si assume l'impegno di rispettare il divieto di pantouflage.

in tale modo, la violazione di tale obbligo configurerebbe anche una violazione del Codice di comportamento, con conseguente valutazione sotto il profilo disciplinare.

ALLEGATO 1)



COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Provincia di Verona

37069 VILLAFRANCA DI VERONA C.SO GARIBALDI 24 C.F. - P.IVA 00232070235
Tel. 045 6339111 – Fax 045 6339200

DIVIETO DI PANTOUFLAGE – CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO
MODELLO DICHIARAZIONE - Art. 53, comma 16 ter d.lgs. 165/2001

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a _____ il _____, in qualità di dipendente del Comune di Villafranca di Verona con cessazione del rapporto di lavoro a far data dal _____ sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni,

DICHIARA

Ai fini dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs.165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), di conoscere il divieto, valido per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Villafranca di Verona, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività del Comune di Villafranca di Verona svolta attraverso i medesimi poteri.

Lo stesso è consapevole che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sopradetto sono nulli ed i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni ed hanno l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti ed accertati, riferiti ai detti contratti o incarichi.

Lo stesso dichiara di impegnarsi a rispettare il divieto di pantouflage, consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione.

Villafranca di Verona, lì _____

FOCUS N. 3: PROTOCOLLO DI INTESA SOTTOSCRITTO CON LA GUARDIA DI FINANZA

ULTERIORE MISURA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SUGLI APPALTI PUBBLICI FINANZIATI DA FONDI STRUTTURALI O DEL P.N.R.R.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 09/12/2022 il Comune di Villafranca ha sottoscritto un protocollo di intesa con la Guardia di Finanza – comando provinciale di Verona, che si inquadra, come uno strumento di attuazione delle misure richieste dall'Unione Europea agli stati membri, beneficiari di fondi PNRR, per contribuire alla prevenzione, individuazione contrasto della illegalità e della corruzione.

E' noto che il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza statuisce all'art. 22 paragrafo 1 rubricato "Tutela degli interessi finanziari dell'Unione", quanto segue: *"Nell'attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi"*.

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"* dispone all'art. 7 comma 8, che *"Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, (...) le amministrazioni titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'Intesa con la Guardia di Finanza (...)"*.

Accogliendo la possibilità offerta dalla normativa in oggetto, e tenuto conto che il Comune di Villafranca risulta destinatario di ingenti finanziamenti da fondi PNRR (circa 12 milioni di Euro) l'Ente ha sottoscritto con la Guardia di finanzia il Protocollo sopra annunciato con lo scopo di *"sviluppare una collaborazione tra il "Comune" e il "Comando Provinciale", al fine di rafforzare le azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al PNRR, attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione, nel quadro delle rispettive competenze, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del territorio di competenza"*.

Il protocollo d'intesa ha il seguente contenuto:

"Articolo 3 (Modalità esecutive della collaborazione)

1. *Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di Finanza e il disposto dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, il Comune:*

a. comunica al Comando Provinciale informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico - finanziaria, di cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario finale/ beneficiario/attuatore;

b. segnala al Comando Provinciale gli interventi, i realizzatori o esecutori che presentano particolari elementi di rischio, per le autonome attività di analisi e controllo da parte del Corpo,

fornendo ogni informazione ed elemento utili e/o necessari anche sulla base della propria attività di valutazione del rischio frode;

c. consente, ove ritenuto necessario o opportuno, alla Guardia di Finanza la possibilità di contribuire al processo di analisi e valutazione del rischio frode del PNRR per gli interventi d'interesse.

2. Sulla scorta delle informazioni acquisite ai sensi del precedente comma, il Comando Provinciale:
 - a. assicura il raccordo informativo e cura l'interessamento, per le eventuali attività, dei dipendenti Reparti operativi competenti nello sviluppo di indagini, accertamenti e controlli;
 - b. nel rispetto delle norme sul segreto istruttorio e sul segreto d'ufficio, comunica al Comune, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, le risultanze emerse a seguito dei controlli svolti.

Inoltre sempre secondo il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra le parti

Articolo 6 (Ulteriori disposizioni)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri, seminari, nonché interventi formativi rivolti ai dipendenti e corsi di aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività d'istituto.
2. Gli interventi formativi e i corsi di aggiornamento professionale sono espletati compatibilmente con i rispettivi piani di formazione, in base ai rispettivi ordinamenti.
3. Dal presente protocollo d'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Comune di Villafranca quindi ha inserito all'interno del circuito di misure specifiche anticorruzione anche quella relativa al contrasto dell'illegalità mediante:

- **comunicazioni e segnalazioni alla Guardia di Finanza territorialmente competente di informazioni su interventi o realizzatori qualora essi presentino particolari elementi di rischio, sulla base della propria attività di valutazione del rischio frode;**
- **partecipazione a corsi di formazione, organizzati in coordinamento con la Guardia di Finanza, che abbiano ad oggetto azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento alla prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi.**

FOCUS N. 4: RAFFORZAMENTO DELL'ANTIRICICLAGGIO - IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO DELLE SOCIETÀ CHE CONCORRONO AD APPALTI PUBBLICI COME ULTERIORE MISURA ANTICORRUZIONE

Secondo Anac, come chiaramente indicato nel PNA 2022 – 2024 *“Le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. decreto antiriciclaggio) si pongono nella stessa ottica di quelle di prevenzione e trasparenza, e cioè la protezione del “valore pubblico”. I presidi in questione, infatti, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi, come strumento di creazione di tale valore, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali”*.

Nell'attuale momento storico, nel quale gli ingenti finanziamenti PNRR possono stimolare gli appetiti delle organizzazioni criminali è richiesto alle P.A. di dare ciascuna il proprio contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

In primo luogo è richiesto alle P.A. ed in particolare alle stazioni appaltanti di controllare “chi sta dietro” a partecipazioni sospette in appalti e forniture pubbliche.

Per la nozione di titolare effettivo, i criteri e le indicazioni ai fini dell'individuazione dello stesso si rinvia a quanto stabilito nella normativa in materia di antiriciclaggio di cui al d.lgs. n. 231/2007 e riportato nelle stesse Linee guida del MEF.

La figura del "titolare effettivo" viene definita dall'art. 1, co. 1, lett. pp), del decreto antiriciclaggio come *“la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”*.

L'art. 20 del medesimo d.lgs. 231 /2007, detta una serie di criteri elencati secondo un ordine gerarchico, in modo che i successivi siano applicabili solo nel caso in cui i primi risultino inutilizzabili.

In base all'art. 20:

“1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i

fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica."

Il Comune di Villafranca con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 16.04.2021 ha adempiuto agli obblighi antiriciclaggio descritti dal decreto medesimo.

Il Comune di Villafranca, accogliendo il suggerimento di ANAC formulato nel PNA 2022 – 2024 (pag. 98) ha accolto già nel PIAO 2023 – 2025 ora, quale ulteriore misura di prevenzione della corruzione specifica per gli appalti sopra la soglia di € 40.000,000 € la richiesta all'operatore economico di dichiarare espressamente attraverso apposita autodichiarazione che sarà predisposta dall'Amministrazione quale sia il titolare effettivo, prevedendo verifiche a campione annuali da parte del R.P.C.T. che la dichiarazione sia stata resa.

FOCUS N. 5: SEZIONE TRASPARENZA - FOCUS SU OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E FONDI P.N.R.R.

Per quanto riguarda la trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR, solamente per le Autorità Amministrative Centrali titolari di interventi vige un obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli appalti finanziati con fondi PNRR su apposita sezione del proprio sito internet dedicato alla "Attuazione delle misure del PNRR".

Il Comune di Villafranca, non essendo autorità centrale ma soggetto degli interventi – in assenza di indicazioni della RGS sugli obblighi di pubblicazione – garantisce la pubblicazione degli atti e informazioni in attuazione alle disposizioni del D.lgs. n. 33/2013.

Il Comune di Villafranca, in questa fase - in assenza di obblighi a riguardo – non pubblicherà dati ulteriori relativi alle misure del PNRR in una apposita sezione del proprio sito istituzionale, e si impegna a garantire un'adeguata visibilità alla comunità interessata dai progetti e dagli interventi in merito ai risultati degli investimenti e ai finanziamenti dell'Unione europea, mediante pubblicazioni su Amministrazione trasparente delle informazioni e documenti richiesti dalla D.Lgs 33/2013 nelle sezioni già presenti.

Tuttavia per favorire una visione complessiva di tutte le iniziative attinenti al PNRR, evitando una parcellizzazione delle relative informazioni, è attiva su Amministrazione trasparente del Sito istituzionale, sottosezione bandi di gara e contratti, la funzione TAG CIG che permette all'utente, qualora cliccata, di raggruppare immediatamente tutti i provvedimenti e le pubblicazioni collegate al CIG e quindi anche quelle finanziate con fondi PNRR. La detta funzione permette di organizzare le informazioni, i dati e documenti in modo chiaro e facilmente accessibile e fruibile al cittadino, nel rispetto dei principi comunitari.

Inoltre, al fine di garantire la piena conoscibilità degli interventi PNRR, il Comune di Villafranca, in qualità di soggetto attuatore degli interventi, accogliendo il suggerimento di ANAC formulato nel PNA 2022 – 2024 (pag. 119) intende inserire nella Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del PIAO 2024-2026, quali misure specifiche di prevenzione della corruzione e di garanzia di trasparenza le seguenti attività:

- conservare ed archiviare (mediante sistema informatico di protocollo sicraweb) la documentazione di progetto, anche in formato elettronico, in maniera tale da essere sempre nella piena e immediata disponibilità per la esibizione alla Ragioneria Generale dello, della Commissione europea, e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, anche al fine di permettere il pieno svolgimento delle fasi di monitoraggio, verifica e controllo.
- garantire, con riferimento alla documentazione conservata, relativa ai progetti finanziati, il diritto dei cittadini all'accesso civico generalizzato;
- garantire l'obbligo di tracciabilità delle operazioni e la tenuta di apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse PNRR.

Infine, al fine fornire un continuo e tempestivo presidio sull'insieme delle misure finanziate e sul loro avanzamento finanziario, procedurale e fisico, il Comune di Villafranca in qualità di soggetto attuatore, **accogliendo il suggerimento di ANAC formulato nel PNA 2022 – 2024 (pag. 121) ha inserito già nel PIAO 2023 – 2025** l'obbligo di utilizzare il sistema Informativo "ReGiS"131 sviluppato dal MEF e messo a disposizione dal Servizio centrale per il PNRR quale strumento applicativo unico di supporto ai processi di programmazione, attuazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione del PNRR.

**FOCUS N. 6: AGGIORNAMENTO DEL CONTESTO INTERNO - L'ORGANIGRAMMA
PER IL 2024**

Allegato alla D.G.C. n. 232 del 07/12/2023, con efficacia dall'01/01/2024.

RINVIO SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO